

LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI INTRODOTTA CON IL D.LGS. 231/2001 E L'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

Con la legge n. 300 del 2000, di ratifica di atti internazionali, è stata data delega al Governo per l'introduzione del principio della **responsabilità degli enti**.

In esecuzione della delega è stato emanato il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4/7/2001 che

- prevede una responsabilità "amministrativa" autonoma dell'ente, individuata dal **GIUDICE PENALE** e collegata al compimento di **specifici REATI** (quelli elencati nel paragrafo successivo) **commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE**, da parte dei soggetti apicali o di soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza. Tale responsabilità è in aggiunta a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità si applica a tutti gli enti collettivi, (esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici) anche se non dotati di personalità giuridica. **Sono perciò soggette alla responsabilità sia le società commerciali, sia le associazioni, le fondazioni, etc..** La disciplina considerata non si applica invece alle imprese individuali.

REATI RILEVANTI

Le fattispecie di reato, cui il D.Lgs. 231/01 riconnette la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (*corruzione, concussione, malversazione, etc.*);
- **Reati in materia di finanziamenti pubblici** (*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche*);
- **Reati di frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;**
- **Reati di falsità in monete**, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- **Reati societari;**
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;**
- **Reati contro la personalità individuale;**
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;**
- **Reati transnazionali**

- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela igiene e salute sul lavoro (D.lgs. 81/2008)**
- **Criminalità informatica (L. n. 48 del 4/4/2008).**
- **Reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita in attività lecite.**
- **Reati associativi.**
- **Delitti contro l'industria ed il commercio.**
- **Reati in materia di marchi e brevetti.**
- **Reati in materia di violazioni del diritto d'autore.**

Deve essere evidenziata la notevole capacità espansiva della disciplina richiamata. Essa prevedeva originariamente la responsabilità degli enti limitata ad un numero ristretto di reati. L'elenco si è andato progressivamente arricchendo di nuove fattispecie penalmente rilevanti alle quali a breve se ne aggiungeranno altre (reati ambientali).

Pertanto, la responsabilità degli enti sta assumendo sempre più una portata, se non omnicomprensiva, comunque molto ampia.

LE SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI

Il D.Lgs. 231/01 (art. 9) prevede:

- **sanzioni pecuniarie:** sono applicate per quote (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, eliminazione ed attenuazioni conseguenze)
- **sanzioni interdittive:** interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattazione con la P.A., sospensione o revoca di autorizzazione, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- **confisca:** è disposta sempre con la sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza:** può essere disposta solo quando venga applicata una sanzione interdittiva.

Nei casi in cui la sanzione interdittiva non sia applicata in via definitiva, e l'interruzione temporanea dell'attività sia suscettibile di arrecare danno alla collettività o all'occupazione, LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PUO' AVVENIRE DA PARTE DI UN COMMISSARIO nominato dal Giudice, restando CONFISCATO il profitto derivante dall'attività.

MISURE CAUTELARI

Il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione, quale **misura cautelare**, di una delle **sanzioni interdittive**, quando sussistono **gravi indizi di responsabilità** dell'ente per un illecito dipendente da reato "*e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*" (art. 45 D. Lgs. n. 231/2001).

I PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Per l'esistenza della responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/01 è necessario:

- 1) che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista espressamente la responsabilità dell'ente;
- 2) che vi sia una connessione tra l'ente ed il reato e che pertanto la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'ambito del rapporto organico esistente tra persona fisica autrice del reato ed ente.

Ai fini di tale collegamento sono considerati sia i soggetti in posizione apicale, ossia "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", sia le "*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*" dell'ente stesso (art. 5, comma 1, lett. A, d.lgs. 231 del 2001)

- 3) che il reato sia stato posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente

ESCLUSIONE O ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE TRAMITE L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI

Un ruolo centrale per escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell'ente è attribuito ai **modelli organizzativi**, costituiti da un insieme di principi e regole interne di cui l'ente può dotarsi al fine di prevenire il rischio-reato e di contenerlo nell'ambito del c.d. "rischio accettabile"

Deve trattarsi di modelli idonei a prevenire la commissione di reati, con la previsione di specifici protocolli e di apposite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L'esistenza di modelli organizzativi efficaci e puntualmente applicati può escludere la responsabilità dell'ente e in altri casi può consentire l'attenuazione della sanzione. I modelli organizzativi svolgono, all'interno dell'azienda, il ruolo di veri e propri sistemi operativi che operano quali "sensori" dei rischi reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e di segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

Ogni società deve verificare, a seconda della propria attività, i cosiddetti rischi-reato e catalogare tutti quei reati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attività svolta. Per tale motivo, il legislatore non ha previsto uno specifico schema di modello organizzativo valevole, in generale, per ogni realtà imprenditoriale, posto che lo stesso dovrà essere plasmato sul tipo di società al quale si riferisce.

Ad esempio, in ogni azienda uno dei momenti più critici, nei quali potrebbero verificarsi comportamenti illeciti degli organi di vertice, è rappresentato dall'accesso in azienda di organi di controllo, con poteri ispettivi e sanzionatori (ASL, Ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NAS, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale...), in quanto in tali occasioni potrebbero più facilmente essere consumati reati di corruzione.

Per evitare la commissione di tali reati, la società potrà prevedere un protocollo od una procedura che prevenivano accordi corruttivi. In questo modo sarà molto più difficile per il funzionario pubblico fare delle richieste illecite e per l'amministratore avanzarle a fini corruttivi.

Altre attività a rischio commissione di reato sono a titolo esemplificativo, la richiesta o la gestione di finanziamenti pubblici, la redazione del bilancio, l'utilizzo improprio dei computer o delle licenze software, gli infortuni sul lavoro, lo smaltimento dei rifiuti ecc.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA CONTROLLO

Nell'ambito della predisposizione di un modello organizzativo il legislatore ha previsto l'istituzione di un organo interno (Organismo di Vigilanza "OdV") che, completamente separato dalla proprietà, abbia autonomia d'intervento e sia destinato a controllare l'efficacia del modello organizzativo.

L'organo interno è previsto dall'art. 6 e rappresenta una delle condizioni l'esistenza delle quali scusa il comportamento della persona giuridica.

Due sono, fondamentalmente, i compiti ascrivibili a detto organo:

- 1) il controllo continuo sull'adeguatezza del modello organizzativo ai rischi-reato;
- 2) il monitoraggio permanente del modello stesso, al fine di verificarne la continua efficienza, con la naturale possibilità di effettuare modifiche e ampliamenti.

CONCLUSIONI

Perché la 231 è concretamente importante.

Le sanzioni previste dal legislatore hanno la possibilità di provocare la sospensione o la cessazione dell'attività d'impresa, con conseguenze molto gravi sia per il vertice aziendale

ed i dipendenti, sia per l'attività produttiva. Le prime sentenze hanno evidenziato una severa applicazione della normativa, dimostrando appieno la reale efficacia punitiva della stessa. Molte società sono state commissariate o sottoposte a sanzioni interdittive od hanno dovuto pagare sanzioni pecuniarie di importi elevati anche dopo aver "patteggiato" la pena. Oltre a ciò, si deve anche considerare che la confisca del profitto o del prezzo viene sempre applicata all'ente.

Ad oggi, i reati maggiormente contestati agli enti sono quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di finanziamenti pubblici, di corruzione, di associazione per delinquere e di riciclaggio.

Si consideri infine che la mancata attuazione dei modelli organizzativi possono avere conseguenze non soltanto penali a carico del reo e dell'ente a cui questo è collegato, ma anche civili. Infatti, in caso di condanna dell'ente i soci possono esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.